

198
N° 1/03 R.A.S./E

REP. N. 1798

N° 120 Cron.



TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Luigi Grilli

Presidente

Dr. Angelo Zaccagnini

Giudice

Dr. Francesco Filocamo

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che:

- la s.p.a. Fischer, con sede in Pianella c.da Coscopane, è stata dichiarata in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 3 e 80 ss. D.L.vo 270/1999 con sentenza emessa da questo Tribunale in data 18/9/2003, con la quale è stato nominato commissario giudiziale il dott. Guglielmo Lancasteri, cui è stata affidata la gestione dell'impresa ai sensi dell'art. 8 D.l.vo citato;
- in data 21/10/2003 il commissario giudiziale ha depositato la sua relazione nella quale, all'esito dell'esame delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza e dell'analitica esposizione dell'attuale situazione dell'azienda sotto il profilo commerciale, produttivo e logistico, ha formulato parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ritenendo sussistenti prospettive di recupero dell'equilibrio economico attraverso un programma di cessione del complesso aziendale;
- in data 31/10/2003 la s.r.l. Sapio Industrie ha depositato osservazioni alla relazione del commissario giudiziale, limitandosi a segnalare che il proprio credito nei confronti della s.p.a. Fischer sarebbe di entità maggiore rispetto a quello indicato nella suddetta relazione, dovendosi considerare altresì € 565.000.000 per rimborso spese e penale dovuti in seguito alla risoluzione del contratto di appalto concluso in data 30/9/2002;
- con atto pervenuto in data 10/11/2003 il Ministero delle Attività Produttive, evidenziata l'opportunità della gestione unitaria o parallela della insolvenza della s.p.a. Fischer

rispetto a quella della s.p.a. Merker, ha espresso parere favorevole alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

- in data 18/11/2003 il commissario giudiziale, con nota in calce alle osservazioni della s.r.l. Sapio Industrie, ha precisato che le osservazioni medesime (comunque da esaminare in sede di verifica del passivo) non incidono "sulle risultanze della propria relazione ex art. 28 D.L.vo 270/99";

rilevato che:

- la s.p.a. Fischer era controllata dalla Tectagon A.G. e dalla Yshima S.A., società controllanti anche la s.p.a. Merker (già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria), con la quale ultima essa ha condiviso una comune direzione, in quanto i componenti degli organi sociali della prima hanno svolto ruoli di primaria importanza all'interno della seconda e di altre società collegate (vedasi pp. 13 e 14 della relazione del commissario giudiziale) ed in quanto sin dall'inizio la azienda della s.p.a. Fischer è stata legata sotto il profilo produttivo e funzionale a quella della s.p.a. Merker, della quale avrebbe dovuto assumere la veste di fornitore capofila per la produzione e fornitura di pianali, sponde ed altri accessori;
- le cause dell'insolvenza della s.p.a. Fischer (costituita il 2/11/2000 e mai compiutamente operativa) sono riconducibili -secondo quanto evidenziato dal commissario giudiziale- alla dipendenza organizzativo-produttiva dalla s.p.a. Merker ed alle difficoltà produttive che hanno condotto quest'ultima al blocco totale dell'attività, determinate essenzialmente dalla cattiva gestione degli organi decisionali di entrambe le società, nonché -sotto il profilo finanziario- al distorto utilizzo delle risorse della s.p.a. Fischer (nell'ambito della quale si è proceduto, tra l'altro, ad ingenti investimenti senza attendere il completamento e la messa a regime degli impianti industriali della Merker);
- l'azienda della s.p.a. Fischer è costituita da un opificio industriale sito in Pianella (ancora in parte non completato) e da tredici dipendenti (con uno dei quali, con qualifica dirigenziale, il commissario giudiziale ha risolto il rapporto) attualmente collocati in mobilità;
- il commissario giudiziale, oltre ad evidenziare l'opportunità di gestire l'azienda in maniera organica rispetto alla s.p.a. Merker ed al già predisposto programma di cessione dei complessi aziendali di quest'ultima, ha prospettato una duplice soluzione praticabile

al fine del recupero dell'equilibrio economico della s.p.a. Fischer attraverso la cessione dei complessi aziendali della stessa: un piano di cessione "parallelo" a quello della Merker (le cui linee produttive sono destinate ad essere alimentate attraverso "cestelli", contenenti i componenti costitutivi del telaio, la cui fabbricazione ed assemblaggio rappresentano una delle attività produttive della s.p.a. Fischer) che consentirebbe di offrire ad un unico acquirente la possibilità di delegare presso i complessi Fischer parte del processo produttivo; un piano di cessione autonomo rispetto a quello della Merker, potendo il complesso industriale di Pianella, per le sue caratteristiche, essere destinato alla produzione di componentistica in acciaio, alluminio e plastica per il mercato in generale (e cioè idonea a soddisfare specifiche esigenze di committenti anche estranei alla Merker);

considerato che:

- non sembra dubitabile la sussistenza di un rapporto di "gruppo", ai sensi degli artt. 80 e ss. D.L.vo 270/1999, tra la s.p.a. Merker e la s.p.a. Fischer, in ragione del comune controllo e della comune direzione di entrambe le società, come evidenziati nella relazione del commissario giudiziale;
- ai fini dell'ammissione della s.p.a. Fischer alla procedura di amministrazione straordinaria deve, quindi, farsi riferimento all'art. 81 del D.L.vo citato, il quale prescinde dai requisiti previsti dall'art. 2 e richiede alternativamente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico ovvero l'opportunità di una gestione unitaria della insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura;
- in questa prospettiva, appare determinante il collegamento produttivo tra l'azienda della s.p.a. Merker e quella della s.p.a. Fischer, che -come sottolineato dal commissario giudiziale- non solo rende opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza, ma agevola e rende ancora più concrete le possibilità di riequilibrio economico della s.p.a. Fischer attraverso un piano di cessione del complesso aziendale che segua in parallelo le dinamiche di quello già predisposto in relazione alla procedura madre (amministrazione straordinaria della s.p.a. Merker);

- in ogni caso, dalla relazione del commissario giudiziale emerge altresì la concreta possibilità che l'obiettivo della procedura venga raggiunto anche attraverso un piano di cessione che prescindendo dall'esito di quello relativo alla procedura madre; ritenuto che, pertanto, sussistano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale mediante cessione dei complessi aziendali, le cui linee di sviluppo dovranno essere definite nel programma che il commissario straordinario predisporrà ai sensi dell'art. 54 D.L.vo 270/1999 (ovvero nel programma integrativo di quello relativo alla procedura madre ex artt. 86 e 57 del medesimo D.L.vo);

P.Q.M.

visti gli artt. 30, 32, 81 e 82 D.L.vo 270/1999,

AMMETTE la s.p.a. Fischer, con sede in Pianella, c.da Coscopane, alla amministrazione straordinaria.


CONFERMA i provvedimenti già presi ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale e fino alla nomina del commissario straordinario.

ORDINA che il presente decreto sia comunicato ed affisso nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 comma 3 D.L.vo 270/1999 e sia comunicato alla Regione Abruzzo, al Comune di Pianella e, entro tre giorni, al Ministero delle Attività Produttive.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19/11/2003.


Il Giudice est.

dr. F. Filocamo



Il Presidente

dr. L. Grilli



TRIBUNALE DI PESCARA

Visto,
Depositato in Cancelleria
il giorno

26 NOV. 2003

IL CANCELLIERE

